Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 20 giugno | Numero 144

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I.

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero del tesoro, nel R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, relativo alle indennità per spese di viaggio e di soggiorno spettanti al personale civile e militare dello Stato, pubblicato nel n. 67 della *Gazzetta ufficiale*, la diaria da corrispondersi agli ufficiali elettrotecnici per le prestazioni di cui al n. 2 lettera *b* della tabella *C*, annessa al decreto stesso, è stata erroneamente indicata in L. 19, mentre, invece, nel testo originale risulta fissata in L. 10, come qui si rettifica.

Legge 3 aprile 1921, n. 742, *che modifica le tabelle* A *e* B *annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, concernente l'istituto superiore nazionale forestale di Firenze, e istituisce una stazione sperimentale di silvicoltura.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei professori ordinari dell'Istituto superiore nazionale forestale di Firenze, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 834, è aumentato da sei a nove, il numero dei professori straordinari è ridotto da quattro a due ed il numero degli assistenti è aumentato da otto a nove.

Il numero degli inservienti, di cui alla lettera *B* annessa a detta legge, è aumentato da sei a nove.

Art. 2.

Un professore ed un assistente saranno esclusivamente adibiti al funzionamento di una speciale stazione di silvicoltura da istituirsi, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

Art. 3.

Al quinto comma dell'art. 7 della legge 14 luglio 1912, n. 834, è sostituito il seguente:

« Ai professori ordinari o straordinari dell'istituto non potrà essere conferito più di un incarico ».

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico della azienda speciale del demanio forestale di Stato.

Il ministro del tesoro è autorizzato su proposta del ministro di agricoltura ad introdurre le variazioni necessarie nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura iscritto ai sensi dell'art. 18 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Corrispondenti variazioni saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 8 maggio 1921, n. 719, *che stabilisce una imposta sui redditi mobiliari nella Colonia Eritrea.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea.

Udito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una imposta sui redditi specificati nelle seguenti categorie, prodotti in Eritrea:

a) redditi procedenti da qualunque specie di capitale di natura non fondiaria;

b) redditi procedenti da commerci, industrie, imprese, appalti o forniture;

c) redditi procedenti da professioni, impieghi, arti e mestieri.

L'imposta è applicata nel modo stabilito dall'art. 6 e si riscuote mediante ruoli nominativi annuali.

Art. 2.

Il pagamento dell'imposta è fatto a rate bimestrali e si effettua nel commissariato regionale in cui il contribuente ha il domicilio, la sua residenza o la sua azienda.

Art. 3.

Le Società, gli Istituti e gli esercenti stabilimenti industriali e commerciali sono tenuti alla denuncia ed al pagamento dell'imposta non soltanto per i redditi propri, ma anche per gli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati e dipendenti, salvo diritto a rivalersene mediante ritenuta.

Art. 4.

L'imposta viene applicata sul reddito che superi lire 1000 annue.

Art. 5.

L'imposta sui redditi della categoria *a*) si applica sull'intero loro ammontare, senza deduzione di sorta.

L'imposta sui redditi delle categorie *b*) e *c*) colpisce il reddito netto.

Per stabilire il reddito netto si deduce dal reddito lordo l'ammontare delle spese necessarie alla produzione del reddito, esclusi peraltro l'interesse dei capitali impiegati nell'impresa, che siano propri del contribuente e qualsiasi compenso per l'opera personale di lui e di membri della sua famiglia al cui mantenimento egli sia obbligato per legge.

Art. 6.

L'imposta è applicata nel modo che segue a seconda che i redditi appartengano alla diverse categorie specificate nell'articolo primo:

Categoria *a*) aliquota uniforme del dodici per cento.

Categoria *b*):

5 per cento sulla parte del reddito da oltre L. 1000 fino a L. 2000:

6 per cento sulla parte del reddito da oltre L. 2000 fino a L. 5000;

8 per cento sulla parte del reddito da oltre L. 5000 fino a L. 10.000;

10 per cento sulla parte del reddito da oltre L. 10.000 fino a L. 20.000;

12 per cento sulla parte del reddito oltre le L. 20.000;

Categoria *c*):

4 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 1000 fino a L. 2000;

5 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 2000 fino a L. 3000;

6 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 3000 fino a L. 5000;

7 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 5000 fino a L. 10.000;

8 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 10.000 fino a L. 15.000;

9 per cento sulla parte del reddito da oltre lire 15.000 fino a L. 20.000;

10 per cento sulla parte del reddito oltre le L. 20.000.

Art. 7.

Sono esenti dalla imposta:

A) le mercedi degli operai lavoranti a giornata,

purchè non esercitino per conto proprio un'industria od un commercio;

B) gli stipendi od assegni pagati sul bilancio della colonia;

C) i redditi delle nuove industrie impiantate in colonia durante il primo quinquennio di esercizio. Ove si tratti di industrie in precedenza non sperimentate in colonia, i relativi redditi restano esenti per un decennio dall'impianto.

L'aumento del reddito delle industrie derivanti da ampliamento degli impianti esistenti resta esente per un quinquennio;

D) gli stipendi ed assegni degli impiegati di Società od Istituti che siano soggetti ad imposta di ricchezza mobile per le disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 8.

I crediti dell'erario coloniale per l'imposta di cui si tratta sono prescritti dopo due anni a decorrere dall'ultimo atto di procedura.

Parimenti l'azione dell'erario coloniale per l'iscrizione in ruolo dei redditi è prescritta dopo trascorso un biennio dall'anno nel quale il reddito si produsse.

Art. 9.

Tutti coloro che abbiano redditi soggetti alla imposta debbono farne denuncia al commissariato regionale.

I redditi debbono essere denunziati al lordo, con la indicazione delle somme deducibili agli effetti della determinazione del reddito netto.

Art. 10.

L'accertamento dei redditi per la formazione dei ruoli in ciascun Commissariato è devoluta ad una Commissione, composta del commissario regionale che la presiede, di due funzionari nominati dal governatore e di due contribuenti nominati annualmente dal governatore su proposta del commissario.

Quando in un Commissariato non sia possibile comporre la Commissione nel modo avanti indicato, il governatore stabilisce con apposito decreto se l'accertamento dei redditi debba essere demandato alla Commissione istituita presso un Commissariato limitrofo o se debba altrimenti provvedersi.

Art. 11.

Il ruolo è reso esecutivo dal governatore e deve essere pubblicato dai commissari regionali.

Art. 12.

Contro l'accertamento operato dalla Commissione regionale e contro le erronee o duplicate iscrizioni di redditi si può ricorrere ad una Commissione centrale residente in Asmara, nominata annualmente dal governatore e composta di un magistrato che la presiede, di tre funzionari civili e di tre cittadini italiani.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 13.

L'omissione o l'infedeltà della denunzia del reddito è punita con la multa pari a due rate bimestrali dell'imposta sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Coloro che non paghino l'imposta alla scadenza dei termini fissati sono passibili di una multa in ragione del 5 per cento della somma di cui siano debitori.

Art. 14.

Le riscossioni sono fatte dal commissario regionale direttamente od a mezzo di appositi delegati.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Con decreto governatoriale saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto, stabilendo i termini per le denunzie ed i reclami e quanto altro occorre.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Restano tuttavia in vigore le esenzioni ed i privilegi stabiliti, per legge o per contratto, nei riguardi di concessioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 17.

Nulla è innovato nei riguardi delle popolazioni indigene le quali corrispondono al Governo coloniale l'annuo tributo secondo le norme vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 746, *che proroga la disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, relativa ai diritti degli ufficiali giudiziari per gli atti da essi compiuti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Ritenuta la opportunità di prorogare il periodo di tempo per il quale fu stabilito l'aumento della misura

dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari relativamente agli atti del loro Ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, è prorogata fino al 31 luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 747, *che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia a concedere sovvenzioni all'industria zolfifera.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32, lettera *g*) ed *l*) dello statuto organico della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia in Palermo, approvato con decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 745;

Vista la legge 30 giugno 1910, n. 361;

Considerata la opportunità di far concorrere anche la predetta Cassa di risparmio al finanziamento dell'industria zolfifera siciliana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia in Palermo è autorizzata entro il limite di un ventesimo dei depositi da essa raccolti e nella misura stabilita dall'articolo 25 della legge 30 giugno 1910, n. 361, a fare anticipazioni sopra fedi di deposito degli zolfi esistenti nei magazzini generali del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

Art. 2.

Fra i titoli che la Cassa di risparmio predetta è autorizzata ad acquistare ai sensi dell'art. 32 lett. *c*) del suo vigente statuto sono comprese le obbligazioni che la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia ha facoltà di emettere con le norme di cui all'art. 27 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 718. Regio decreto 21 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, vengono classificate in 1ª categoria, a sensi dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le opere di completamento della bonifica di Mezzani, in provincia di Parma.

N. 725. Regio decreto 21 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pesaro.

N. 726. Regio decreto 13 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, al Consorzio irriguo di Frassineto Po, in provincia di Alessandria, è concessa la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

N. 727. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Maderno (Brescia).

N. 728. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Zoagli (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento relativo.

N. 748. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 15 luglio 1906, n. 383.